



**“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI**

Determina Dirigenziale N. 1264 del 07/10/2024

PROPONENTE: S.C. Supporto amministrativo all'acquisizione, coordinamento, monitoraggio e rendicontazione dei progetti di ricerca e rapporti con gli organi istituzionali

OGGETTO: Convenzione Didattica tra l'Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione G. Pascale e la Scuola di Specializzazione in Farmacologia e Tossicologia Clinica dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, finalizzata all'inserimento della S.C Farmacologia Sperimentale dell'Ente nella rete formativa di detta Scuola come sede di formazione specialistica dei laureati non medici

“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

Oggetto: Convenzione Didattica tra l'Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione G. Pascale e la Scuola di Specializzazione in Farmacologia e Tossicologia Clinica dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, finalizzata all'inserimento della S.C. Farmacologia Sperimentale dell'Ente nella rete formativa di detta Scuola come sede di formazione specialistica dei laureati non medici

Il Direttore S.C. Supporto amministrativo all'acquisizione, coordinamento, monitoraggio e rendicontazione dei progetti di ricerca e rapporti con gli organi istituzionali, Dr.ssa Vincenza Farinari, nominato con deliberazione del Direttore Generale n. _4 del 15/01/2021, richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 610 del 17.08.2017 avente ad oggetto “Conferimento delega di funzioni ai dirigenti preposti alla direzione di UU.OO.CC., UU.OO.SS.DD. e Dipartimenti di area P.T.A.”, adotta il seguente provvedimento:

RICHIAMATA la deliberazione dell'Istituto n. 843 del 4.12.2001, esecutiva ai sensi di legge, con cui si prende atto che l'Istituto dei Tumori di Napoli è stato inserito nella rete formativa della Regione Campania, per la formazione specialistica dei medici per la formazione specialistica sia nell'ambito dell'Ateneo Federiciano che dell'Ateneo Luigi Vanvitelli, già Sun;

ATTESO che gli ultimi Protocolli d'Intesa della durata di anni 6, relativi alle specializzazioni Mediche, stipulati dai Rettori dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e dell'Università Vanvitelli già Sun con il Presidente della Giunta della Regione Campania, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D. L.vo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni stipulati nel marzo 2010 sono scaduti;

che detti Protocolli prevedevano che la formazione universitaria dei medici specializzandi avvenisse anche presso le strutture del S.S.N. inserite in un'apposita “rete formativa”, che costituiva parte integrante del Protocollo d'Intesa in questione;

DARE ATTO che le Scuole di Specializzazione di area sanitaria sono attualmente in fase di riordino di cui ai Decreti Interministeriale Università/Salute n.716 del 16.09.2016 e legislativo n.402 del 13.06.2017; al con.n 5956 del 26/07/2024;

ATTESO che Il Dirigente dell'Area Affari Generali e Gestione Documentale dott. Francesco Bello, UNINA, con nota acquisita Protocollo degli Affari Generali dell'Ente, in data 26/07/24 con n 5956 del 26/07/2024, ha trasmesso, una proposta di convenzione concordata tra le parti per l'inserimento della S.C. Farmacologia Sperimentale dell'Ente nella rete formativa di detta Scuola come sede di formazione specialistica dei laureati non medici che disciplina integralmente il percorso formativo degli specializzandi ;

che Direttore f.f della S.C.Farmacologia Sperimentale, Dr.ssa Elena Di Gennaro, ha preventivamente, dato la sua disponibilità a far parte della rete formativa, come sede di formazione specialistica di suddetta scuola, firmando unitamente al Direttore Sanitario e al Direttore Generale dell'Ente, nonché al Direttore della Scuola di Specializzazione in Farmacologia e Tossicologia Clinica dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, lo

“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

schema di pre-intesa per la reciproca collaborazione per la formazione medico specialistica in questione, allegato come parte integrante della convenzione didattica in oggetto;

VISTO il parere favorevole del Direttore Scientifico, in ordine alla citata Convenzione apposto in calce alla suddetta nota;

PRENDERE ATTO che, così come previsto dall'art. 41 del D.Lgs 368/99 e s.m., come riportato all'art 5 dello schema di convenzione in questione l'Istituto Pascale provvede a coprire gli specializzandi per i rischi professionali, responsabilità civile verso terzi, ed infortuni connessi all'attività assistenziale svolte dallo specializzando in formazione nelle proprie strutture alle stesse condizioni del proprio personale in regime di auto-assicurazione;

RITENUTO di autorizzare la Convenzione con la Scuola di Specializzazione in Farmacologia e Tossicologia Clinica dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, finalizzata all'inserimento della S.C. Farmacologia Sperimentale dell'Ente, nella rete formativa di detta Scuola come sede di formazione degli specializzandi non medici, per la durata di anni 4, a partire dalla data dell'ultima sottoscrizione ed esplica i suoi effetti sino alla disdetta di una delle parti da inviare almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza annuale;

di sottoporre lo schema di Convenzione, quale parte integrante e sostanziale in uno con gli allegati, all'attenzione del Direttore Generale di questo Istituto per la sottoscrizione;

di precisare che l'adozione del presente atto non comporta oneri di spesa a carico del bilancio di questo Istituto;

ACCERTATA la legittimità e la regolarità giuridico-amministrativa del procedimento e dei contenuti del presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata;

DICHIARATA, altresì:

- l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi degli artt. 6, 7 e 14 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990, nonché delle disposizioni del Codice di Comportamento aziendale e delle misure di cui al PTPCT vigenti;
- il rispetto degli adempimenti previsti dalle norme in materia di trattamento dei dati personali di cui al D.lgs. 30.06.2003, n. 196, come modificato ed integrato con il D.lgs. 10.08.2018, n. 101, di recepimento del Regolamento (UE) 2016/679, ai fini della pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio aziendale;

Per tutto quanto sopra

DETERMINA

Di autorizzare la Convenzione, con la Scuola di Specializzazione in Farmacologia e Tossicologia Clinica dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, finalizzata all'inserimento della S.C. Farmacologia Sperimentale dell'Ente nella rete

“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

formativa di detta Scuola come sede di formazione degli specializzandi non medici, per la durata di anni 4 a partire dalla data dell'ultima sottoscrizione ed esplica i suoi effetti sino alla disdetta di una delle parti da inviare almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza annuale,.

Di sottoporre lo schema di Convenzione, quale parte integrante e sostanziale in uno con gli allegati, all'attenzione del Direttore Generale di questo Istituto per la sottoscrizione

Di dare atto che, così come previsto dall'art. 41 del D.Lgs 368/99, l'Istituto Pascale provvederà a coprire gli specializzandi per i rischi professionali, responsabilità civile verso terzi, ed infortuni connessi all'attività assistenziale svolte dallo specializzazione in formazione nelle proprie strutture alle stesse condizioni del proprio personale in regime di auto- assicurazione.

Di precisare che l'adozione de presente atto non comporta oneri di spesa a carico del bilancio di questo Istituto.

Trasmettere il presente provvedimento:

alla S.C S.A.R

al Collegio Sindacale, ai sensi di legge;

Disporre la pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio on line di questo Istituto;

Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per l'urgenza di provvedere

Il Direttore
S.C. S.A.R
Dr.ssa V. Farinari

CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

E

L'ISTITUTO NAZIONALE TUMORI I.R.C.C.S. FONDAZIONE G.PASCALE

**PER L'INSERIMENTO DELL'U.O.C. DI FARMACOLOGIA SPERIMENTALE NELLA RETE FORMATIVA DELLA
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA CLINICA**

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II (di seguito denominata "Università"), C.F.: 00876220633 con sede legale in Corso Umberto I, 40 80138 NAPOLI, rappresentata dal Magnifico Rettore prof. Matteo Lorito

E

L'ISTITUTO NAZIONALE TUMORI I.R.C.C.S. FONDAZIONE G.PASCALE (di seguito denominato "Ente") rappresentato dal Direttore Generale Dott. Attilio A.M. Bianchi, per la carica domiciliato in Via Mariano Semmola, n. 49 - Napoli, CAP 80131 - C.F. 00911350635

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980

VISTO l'art. 6 comma 2 del D. Lgs. 502/92;

VISTO il Decreto legislativo n. 368 del 17.8.1999 – e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto MIUR n. 270 del 22.10.2004 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";

VISTO il Decreto interministeriale n. 68 del 4.2.2015 concernente il "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria";

VISTO il Decreto interministeriale n. 716 del 16.09.2016 concernente il "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria con accesso a soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in Medicina e Chirurgia";

VISTO il Decreto interministeriale n. 402 del 13.06.2017 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria

PREMESSO CHE

L'Università degli Studi di Napoli Federico II, ai sensi dei citati DD.II. n. 68/2015, n. 716 del 16.09.2016, n. 402/2017, ha istituito la Scuola di Specializzazione in FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA CLINICA, con ordinamento didattico per i medici e per i laureati in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in Medicina e Chirurgia

L'ISTITUTO NAZIONALE TUMORI I.R.C.C.S. FONDAZIONE G.PASCALE dichiara di essere in possesso degli standard generali e specifici di qualità di cui all'allegato 1 del D.I. n. 402 del 13.06.2017 e che si propone in qualità di Struttura Collegata

L'ISTITUTO NAZIONALE TUMORI I.R.C.C.S. FONDAZIONE G.PASCALE dichiara che le strutture messe a disposizione per le finalità della presente convenzione non fanno parte delle reti formative di altre Scuole di Specializzazione della medesima tipologia di altri Atenei.

PRESO ATTO CHE

- occorre definire la rete formativa al fine di consentire il funzionamento delle Scuole di Specializzazione attivate;
- a tal fine il Direttore della Scuola di Specializzazione in FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA CLINICA ha acquisito una preventiva disponibilità da parte dell'Ente a far parte della rete formativa della Scuola;

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART.1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 - Oggetto della convenzione

Le parti si impegnano a collaborare per la costituzione della rete formativa della Scuola di specializzazione in FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA CLINICA, avvalendosi delle strutture e dei Dirigenti dell'Ente per lo svolgimento di attività formative e professionalizzanti della suddetta scuola, volte alla formazione specialistica di medici e di laureati non medici, di seguito denominati "ASSISTENTI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA".

ART. 3 - Impegni dell'Ente

Per l'attuazione del rapporto di collaborazione l'Ente si impegna a:

1. mettere a disposizione dell'Università le proprie strutture, ritenute dalle parti adeguate al fine di raggiungere o completare l'attività necessaria alla formazione degli assistenti in formazione specialistica così come definite ai successivi artt. 4 e 5;
2. garantire l'espletamento delle attività formative e assistenziali secondo quanto previsto dal piano formativo di cui all'art. 38, comma 2 del D. Lgs. n 368/99, all'art. 3, comma 4, del D. l. n. 68/2015 e all'art. 3, comma 3, del D. l. n. 716/2016 definito dal Consiglio della Scuola di Specializzazione e dallo stesso attribuito agli assistenti in formazione specialistica;
3. garantire l'accesso alla mensa e/o altre strutture convenzionate con l'Ente che svolgono attività di ristorazione alle medesime condizioni e tariffe stabilite per il personale dipendente;
4. fornire il vestiario di servizio agli assistenti in formazione specialistica.

Art.4 impegni dell'Università

L'Università si impegna a:

1. definire modalità e forme di partecipazione del personale del Servizio sanitario regionale alla attività didattica, di concerto con l'Ente, nell'ambito delle rispettive competenze;
2. per i medici in formazione specialistica, verificare il soddisfacimento dell'impegno orario previsto dal D.lgs. 368/99 con apposite certificazioni o con opportuni sistemi di rilevazione delle presenze, anche informatici eventualmente resi disponibili dall'Ente;
3. corrispondere il trattamento economico spettante agli aventi diritto.

L'Università inoltre può attribuire ai Dirigenti dell'Ente le funzioni di professore a contratto a titolo gratuito, per lo svolgimento di attività didattica nell'ambito dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico della Scuola, e limitatamente alle attività da svolgersi presso l'Ente nel rispetto della normativa vigente e dei propri regolamenti.

ART. 5 - Formazione prevista per gli assistenti in formazione specialistica

L'assistente in formazione specialistica assume progressiva responsabilità durante il percorso formativo, ma non può essere impiegato in totale autonomia nell'assunzione di competenze di natura specialistica.

In particolare, la formazione del medico in formazione specialistica, ai sensi del D.lgs. n. 368/99 e successive modifiche e integrazioni e del D.l. n. 68/2015, implica la partecipazione guidata o diretta alle attività mediche del servizio di cui fanno parte le strutture nelle quali si effettua la formazione stessa, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutor.

L'Ente si impegna a consentire al medico in formazione specialistica l'effettuazione delle attività assistenziali previste, in affiancamento al tutor assegnatogli. Il Responsabile dell'Unità Operativa presso cui viene effettuata la formazione è responsabile dell'attività svolta dal medico in formazione specialistica.

L'attività dei medici in formazione specialistica non deve essere utilizzata per sopperire carenze di organico delle strutture, ma deve essere finalizzata essenzialmente all'apprendimento con assunzione progressiva di responsabilità personale in tutte le attività proprie della struttura di assegnazione.

Il monitoraggio e la documentazione delle attività formative degli assistenti in formazione specialistica, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, deve essere documentato, come previsto dal D.l. n. 68/2015 e dal D.l. n. 716/2016, dal libretto-diario delle attività formative nel quale vengono annotate e certificate con firme del docente tutore le attività svolte dall'assistente in formazione specialistica nonché il giudizio sulle competenze, capacità ed attitudini dal medesimo acquisite.

A conclusione del periodo di formazione presso la struttura della rete formativa, il Responsabile dell'Unità Operativa certifica le attività svolte dall'assistente in formazione specialistica.

ART. 6 - Definizione delle attività di formazione

Le attività di formazione, le modalità di svolgimento e le sedi delle stesse, vengono stabilite nel piano formativo individuale dell'assistente in formazione specialistica, deliberato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione all'inizio dell'anno accademico.

L'assistente in formazione specialistica viene assegnato ai reparti dell'Ente per il tempo necessario ad acquisire le abilità professionali previste dal piano formativo.

ART.7- Assicurazione

Gli assistenti in formazione specialistica durante lo svolgimento delle attività formative sono coperti dall'Università degli Studi di Napoli Federico II con assicurazione contro gli infortuni.

L'Ente provvede invece, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.41 D.lgs. 368/99, con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dagli assistenti in formazione specialistica presso le strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

In caso di infortunio connesso allo svolgimento di attività assistenziale (compreso l'infortunio in itinere), l'Ente provvederà ad effettuare la relativa comunicazione/denuncia INAIL come previsto dalla normativa vigente.

Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate.

ART. 8 – Adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Al momento dell'immatricolazione, e comunque prima dell'inizio delle attività, lo specializzando deve fornire il certificato comprovante l'idoneità alla mansione rilasciato dal Medico Competente dell'Università.

L'Ente si impegna, tramite i propri servizi, a garantire agli assistenti formazione specialistica lo stesso livello di tutela della salute e sicurezza dei propri dipendenti: a tale scopo assicura ad essi la sorveglianza sanitaria durante

l'attività presso le proprie strutture, nonché si impegna affinché vengano ad essi fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima, in base al D.lgs. 81/2008.

L'Ente parimenti si impegna a fornire la dotazione dei DPI necessari, nonché un adeguato livello di addestramento in relazione alle procedure/protocolli da rispettare durante lo svolgimento delle attività assistenziali.

Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall'art. 2 del D.lgs. 81/2008, sono quelle dell'Ente e vanno comunicate all'assistente in formazione specialistica prima dell'inizio delle attività stesse.

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii., si stabilisce che, in caso di rischi derivanti da attività interferenti, i datori di lavoro delle Parti si debbano coordinare in riferimento alla valutazione dei rischi, alla sorveglianza sanitaria, alla formazione per i rischi specifici, alla dotazione dei DPI, alle misure di prevenzione e protezione da adottare e ad ogni aspetto previsto dal Testo Unico, relativamente a tutto il personale coinvolto.

ART. 9 – Natura giuridica del rapporto di attività professionalizzante

L'attività di formazione non costituisce rapporto di lavoro.

La frequenza della formazione è finalizzata all'addestramento previsto dal Regolamento della Scuola di Specializzazione e ne rappresenta parte integrante

ART. 10 - Verifica della corretta applicazione della convenzione

Il Direttore della Scuola ed il Responsabile della struttura interessata (Dirigente Unità Operativa o struttura assimilabile) vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento, e a tal fine conducono le opportune e necessarie verifiche.

ART. 11 - Modifiche alla convenzione

Eventuali modifiche alla presente convenzione dovranno essere preventivamente concordate dal Direttore della Scuola e dal Responsabile della struttura interessata (Dirigente Unità Operativa o struttura assimilabile), sottoposte all'esame dei rispettivi Organi deliberanti ed essere formalizzate con successivo accordo scritto.

ART. 12 - Trattamento dei dati personali

Ciascuna delle Parti si impegna a trattare i dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, in conformità a quanto previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 (GDPR).

In relazione a tali trattamenti, le Parti assumono, per le rispettive competenze, la qualità di Titolari autonomi, in conformità a quanto previsto dal GDPR.

Le Parti assumono altresì la qualità di Contitolari in relazione ai dati personali degli assistenti in formazione specialistica e dei professori/tutor, necessari allo svolgimento delle attività di addestramento professionale e tirocinio formativo, ivi compresi, se necessario, dati relativi al percorso didattico, dati inseriti nei curricula, dati relativi ad assenze e connessi giustificativi, e disciplinano le reciproche responsabilità come segue:

La Parte ospitante nomina gli specializzandi che svolgono le attività di addestramento professionale e tirocinio formativo presso la propria sede, *'Persone autorizzate al trattamento dei dati'* relativamente ai dati che saranno trattati per le dette finalità, ai sensi dell'art. 29 del sopra citato GDPR. Gli Specializzandi potranno accedere solo ai dati personali che siano strettamente necessari all'espletamento delle attività, con obbligo di riservatezza su ogni informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività di addestramento professionale e tirocinio formativo.

Le Parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, tutte le informazioni richieste per dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente normativa sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all'una o all'altra Parte dall'Autorità Garante o dall'Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto della presente Convenzione.

Resta fermo che, indipendentemente dalle disposizioni del presente accordo, la persona interessata può esercitare i propri diritti ai sensi del GDPR nei confronti di ciascun Titolare e la eventuale responsabilità tra i Titolari è da intendersi ripartita in ragione della percentuale di colpa rispettivamente attribuibile nella creazione e gestione dell'evento dannoso.

Le Parti riconoscono la nullità di qualsiasi clausola della presente Convenzione che si ponga in contrasto e/o che sia incompatibile con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

ART. 13 – Controversie

Le parti concordano di definire in via amichevole qualsiasi controversia dovesse insorgere dall'interpretazione e dalla applicazione del presente accordo. Le parti convengono che, non perfezionata tale amichevole composizione, ogni controversia in materia di diritti ed obblighi, interpretazione ed applicazione dell'accordo medesimo sarà rimessa alla competenza dell'autorità giudiziaria e che sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.

ART. 14 - Entrata in vigore e durata

Il presente atto, sottoscritto in via telematica con firma digitale ai sensi dell'art. 15, co. 2bis, della L. n. 241/90, entra in vigore a partire dalla data dell'ultima sottoscrizione ed esplica i suoi effetti sino alla disdetta di una delle parti da inviare almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza annuale.

ART. 15 – Imposta di bollo

La presente Convenzione, redatta in un unico originale e sottoscritta digitalmente, è soggetta ad imposta di bollo assolta dall'Università degli Studi di Napoli Federico II in modalità virtuale ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/72 - Autorizzazione Agenzia delle Entrate n. 16825 del 20.3.1989 estesa con autorizzazione n. 45414 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Napoli il 29.2.2024.

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi dell'art. 4, tariffa parte II – atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso ("Scritture private non autenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale") – del D.P.R. 131/1986, le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

ART. 16 – Norme finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica nonché il Regolamento delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

Napoli

Università degli Studi

ISTITUTO NAZIONALE TUMORI I.R.C.C.S.

di Napoli Federico II

FONDAZIONE G.PASCALE

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Il Rettore

Il Rappresentante Legale

prof. Matteo Lorito

dott. Attilio A.M. Bianchi



**“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI**

Determina Dirigenziale N. 1264 del 07/10/2024

PROPONENTE: S.C. Supporto amministrativo all'acquisizione, coordinamento, monitoraggio e rendicontazione dei progetti di ricerca e rapporti con gli organi istituzionali

OGGETTO: Convenzione Didattica tra l'Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione G. Pascale e la Scuola di Specializzazione in Farmacologia e Tossicologia Clinica dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, finalizzata all'inserimento della S.C Farmacologia Sperimentale dell'Ente nella rete formativa di detta Scuola come sede di formazione specialistica dei laureati non medici

In pubblicazione dal 08/10/2024 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia - art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi

Atto immediatamente esecutivo

S.C. Affari Generali

Direttore

Elenco firmatari

Elisa Regina - S.C. Affari Generali

Vincenza Farinari - S.C. Supporto amministrativo all'acquisizione, coordinamento, monitoraggio e rendicontazione dei progetti di ricerca e rapporti con gli organi istituzionali